

Scheda tecnico-finanziaria al progetto di legge regionale recante “*Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo*”.

La legge regionale in esame si propone l’obiettivo di semplificare il sistema normativo della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

È composto da numerosi articoli di contenuto eterogeneo, suddivisi in Capi, oltre ad un Allegato A recante l’elenco delle leggi regionali.

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

L’articolo 1 (*Finalità*) esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

L’articolo 2 (*Abrogazioni*) contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Le suddette norme del Capo I, per le finalità che perseguono, non comportano nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 (*Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003*)

La disposizione in esame introduce una modifica all’ articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) prevedendo una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti, da realizzarsi sotto la responsabilità dell’Università degli Studi di Bologna, per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell’Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali.

La modifica normativa non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti previsti nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 12 del 2003, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell’ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 2 Formazione professionale.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004)

L'articolo modifica l'articolo 26 comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione).

La modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, a seguito di nota dello stesso dipartimento relativa all'articolo 15 della legge regionale n. 8 del 2021, contenete in origine la modifica di cui nell'articolato.

L'originaria formulazione prevista nell'articolo, con la specifica "a tempo indeterminato" qui eliminata, poteva effettivamente dare adito ad incertezza sull'uniformità del trattamento dei lavoratori, per cui si è stabilito di procedere con questa modifica ad un definitivo chiarimento della specifica volontà della Regione.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 13 della legge n. 15 del 2013)

La modifica normativa proposta è conseguente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2022).

Occorre premettere che la norma statale ha ampliato l'ambito della ristrutturazione edilizia per ammettere gli interventi di demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con incrementi di volumetria, anche per gli edifici ubicati in aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. n. 42 del 2004.

Tuttavia, detti interventi di ricostruzione, seppur transitati nella ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, sono subordinati dalla disposizione statale al permesso di costruire.

Grazie alla norma che si propone si consente di realizzare anche tali interventi con SCIA, in coerenza con la scelta operata dalla nostra Regione che sin dal 2002 hanno subordinato a questo titolo semplificato tutte le tipologie di ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare esistente.

Pertanto, la modifica normativa all'art. 13 della LR n. 15 del 2013 è volta ad ampliare l'ambito di applicazione della SCIA, che è potestà riconosciuta alle Regioni dall'art. 22, comma 4, del DPR 380 del 2001.

La modifica all'allegato alla LR 15 del 2013, di cui al comma 2, costituisce il mero recepimento della nuova definizione statale di ristrutturazione edilizia sopra richiamata nella corrispondente definizione riportata nel testo legislativo regionale.

La modifica legislativa proposta non comporta alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale, riguardando le modalità per abilitare le trasformazioni edilizie degli edifici esistenti.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014)

La modifica risponde soprattutto all'esigenza di adeguamento dell'articolo 8 della LR 14/2014 (l'articolo volto ad agevolare la localizzazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi di carattere strategico, oggetto degli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della stessa LR 14/2014), rispetto alla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) ed alla nuova disciplina regionale del contributo di costruzione (DAL 186/2018).

Risponde inoltre all'opportunità di semplificazione e chiarificazione del contenuto dell'articolo (si passa dai cinque commi dell'articolo vigente ai due di quello proposto: il primo comma per l'ipotesi dei nuovi insediamenti nel territorio urbanizzato e il secondo comma per l'ipotesi dei nuovi insediamenti fuori dal territorio urbanizzato).

In ogni caso tutte le agevolazioni sostanziali per i nuovi insediamenti in questione, previste dal vigente art. 8, vengono confermate, per quanto adeguate al sistema della nuova legge urbanistica (e in particolare al venir meno delle previsioni di espansione urbanistica nei nuovi piani urbanistici comunali / PUG).

Viene poi aggiunto il comma 3 che contiene una norma transitoria volta a mantenere il riconoscimento dei benefici previsti dal testo previgente dell'art. 8 ai nuovi insediamenti nelle aree produttive in espansione, limitatamente ai procedimenti di localizzazione avviati in data antecedente al 01.01.2022. Da tale data, infatti, per effetto della nuova legge urbanistica n. 24 del 2017 le previsioni dei piani urbanistici relative ad aree produttive in espansione sono decadute, fatta eccezione per i procedimenti attuativi avviati in precedenza.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Articolo 7 (Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2018)

L'articolo prevede modifiche al comma 1 dell'articolo 37 "Disposizioni transitorie" della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)), che prevede che "In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021." In forza della modifica apportata, il termine di tale ricognizione slitta al 31 dicembre 2022.

La LR n. 13 del 30 luglio 2018 ha introdotto rilevanti elementi di innovazione alla LR 24/2003. Tra questi, con riferimento alla disciplina della polizia amministrativa locale, all'art. 11 venivano effettuate modifiche disponendo, al comma 3, che "Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale".

Al successivo art. 14 comma 1 veniva disposto che "La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale" definendo, nei commi successivi del medesimo articolo, le caratteristiche che una struttura di polizia locale deve possedere per essere qualificata come corpo. Tali standard, conformemente a quanto previsto al comma 6, sono stati definiti con DGR 2112/2019 "Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14 della LR. 24/2003, così come modificata dalla LR. 13/2018.

Veniva poi precisato, al comma 7 dell'articolo 14, che le strutture di Polizia Locale che non hanno i requisiti per essere riconosciute come "corpo" siano costituite in "servizio" e che, a tal fine, ogni quattro anni, la Regione proceda ad un monitoraggio per accertarne lo stato.

Si consideri che uno degli elementi che maggiormente qualificano una struttura di polizia locale al fine dell'attribuzione dello stato di corpo è rappresentato dall'entità numerica degli addetti in rapporto al numero di residenti nel suo territorio di competenza e che, negli anni passati il legislatore nazionale aveva posto rilevanti vincoli all'incremento di personale, modificando altresì le norme in materia pensionistica, contribuendo in questo modo alla riduzione degli organici anche delle polizie locali. A questo si aggiunga che, nonostante un allentamento dei vincoli sulle assunzioni di nuovo personale introdotto dal legislatore a partire dal 2020, l'avvento della pandemia da Covid-19 ha ridotto sensibilmente la capacità degli Enti Locali di porre in essere concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Tutti fattori che non hanno permesso un adeguamento del numero di operatori di polizia locale negli organici delle strutture, rallentando in modo rilevante la possibilità da parte degli Enti di adeguamento agli standard definiti dalla LR 24/2003.

Tutto questo rende indispensabile la necessità di un intervento tecnico che porti ad un riallineamento del momento in cui effettuare la ricognizione prevista dall'art. 37 della LR 13/2018 con la situazione di fatto determinatasi dall'approvazione del provvedimento ad oggi a seguito degli eventi esterni accaduti, andando ad individuare il 31/12/2022 quale nuova scadenza che consenta agli Enti Locali di applicare le nuove normative sulle assunzioni di personale unitamente all'attenuazione delle criticità correlate alla situazione pandemica.

Trattandosi di puro aggiornamento la modifica non comporta nuovi oneri.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 26 comma della legge regionale n. 24 del 2018)

Con questo articolo viene modificato l'articolo 26 comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per l'anno 2019).

La modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni dello stesso organo rispetto alla legge regionale n. 19 del 2021 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022), che conteneva modifica dell'articolo di cui sopra.

In particolare, la modifica deriva da opinione espressa dal Dipartimento, che ritiene la legge regionale citata n. 2 del 1997 possa risultare ad oggi superata, di qui la necessità di modificare il riferimento con la successiva normativa nazionale, che non presenta dubbi di sorta.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021)

Tale modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali sulla base di osservazioni del Ministero della Transizione ecologica che rilevava un possibile contrasto con il decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, pur non ancora pubblicato al tempo dell'emanazione della legge regionale. Per evitare qualsiasi problematica anche futura, si è deciso di procedere ad un chiarimento ulteriore della definizione sostituendo il termine "Idonee" con il termine "ammissibili".

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Articolo 10

Questa disposizione prevede due modifiche all'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale).

Tale modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, l'errata indicazione dell'anno di riferimento per il bilancio, dovuto al protrarsi dell'esame in Assemblea Legislativa, iniziato alla fine del 2021 e proseguito fino al 2022, ha comportato l'obbligata variazione del triennio di riferimento, da 2021-2023 a 2022-2024.

Tale modifica ha comportato altresì la espressa quantificazione degli oneri nel comma 1, onde fugare qualsiasi dubbio relativo alla copertura finanziaria della norma, già assicurata dagli stanziamenti nel bilancio di previsione 2022-2024.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Capo III - Cultura

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18

I seguenti sei articoli di questo capo (11-12-13-14-15-16) sono tutti relativi a modifiche della legge 18 del 2000 che regolamenta Musei, biblioteche, archivi storici e beni culturali.

Le modifiche sono rese necessarie dalla soppressione dell'IBACN e da un adeguamento, anche terminologico, al Codice dei beni culturali, che è normativa successiva.

Trattasi di modifiche di semplice adeguamento normativo e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000)

L'articolo contiene modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Più specificamente il comma 4 è soppresso perché del Titolo IV, capo V del Dlgs 112/1998 sopravvivono solo gli art. 149 (Funzioni riservate allo Stato) e 151 (Biblioteche pubbliche universitarie); il comma 5, lett. b) è modificato con l'introduzione del rinvio alla definizione di 'bene culturale' del Codice, in luogo di quella dell'abrogato art. 148 del D.lgs. 112/1999.

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000)

Il presente articolo contiene modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Nel comma 1 è cassato il rinvio all'abrogato art. 148 lett. a) del Dlgs 112/1998 ed è sostituito dal rinvio al pertinente articolo del Codice dei Beni culturali (art. 10); nel comma 3 è cassato il rinvio alla Commissione prevista dall'abrogata art. 154 del Dlgs 112/1998.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000)

L'articolo in questione contiene diverse modifiche all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

La sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” è un adeguamento al lessico del Dlgs 42/2004. La soppressione dei riferimenti all’IBACN è naturalmente l’esito della soppressione dell’Istituto ai sensi della L.R. 7/2021.

Il comma 6 è cassato in quanto superato dall’articolo 114 del medesimo Dlgs e dalle derivate modalità di accreditamento fissate per i musei dal DM 21 febbraio 2018 n. 113.

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000)

Il presente articolo contiene diverse modifiche all’articolo 12 comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

In particolare, il comma è modificato con l’eliminazione del riferimento all’IBACN e con la sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” per le ragioni sopra esposte.

Articolo 15 (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000)

L’articolo contiene diverse modifiche all’articolo 14 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Il comma 3 è soppresso in quanto l’art. 150 del D.Lgs 112/1998 cui si riferisce è stato abrogato.

Articolo 16 (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000)

L’articolo contiene diverse modifiche all’articolo 15 comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.

Il comma è modificato con l’eliminazione del riferimento all’IBACN e con la sostituzione della parola “standard” con le parole “livelli minimi uniformi di qualità” per le ragioni sopra esposte.

Capo IV

Sviluppo economico

Articolo 17 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002)

Articolo 18 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002)

Articolo 19 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002)

Articolo 20 (Inserimento dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 7 del 2002)

Articolo 21 (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002)

Articolo 22 (Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002)

I presenti sei articoli (17-18-19-20-21-22) di modifica della legge n.7 del 2002, hanno l’obiettivo di coordinare la legge regionale con le disposizioni previste dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna” che ha previsto la fusione delle società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. nella società ART-ER s.c.p.a., al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di

infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché di estendere l'ambito di applicabilità della legge regionale alla nuova Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione con DGR 45/2021 in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196 e di conseguenza ai Clust-ER quali comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell'Emilia-Romagna e sono coordinati da ART-ER.

Tali modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, infatti anche in relazione all'attuazione dell' articolo 19 - che prevede il supporto dei Clust-ER già attivi nell'ecosistema regionale della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente - si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 7 del 2002, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Gli articoli 23 e 24 in esame contengono modifiche della Legge regionale 17 giugno 2019, n. 7.

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 del 2019)

In particolare, con l'articolo 23 viene inserito un nuovo comma 1-bis all'articolo 4, che consente di sostenere gli accordi e le collaborazioni con enti di ricerca, nazionali, europei e internazionali negli ambiti di big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, attraverso il riconoscimento di specifici contributi. La Giunta stabilisce modalità e termini per la loro concessione.

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7 del 2019)

L'articolo 24 introduce una modifica nell'articolo 15 (norma finanziaria), inserendo i nuovi commi 4-bis e 4-ter che autorizzano la Regione a sostenere gli oneri derivanti dall'articolo 4 della medesima legge regionale.

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
Nuove o maggiori spese (Art. 4 LR 7 del 2019)	400.000,00	650.000,00	650.000,00
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	400.000,00	650.000,00	650.000,00

MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2022-2024 con riferimento alla L.R. n.3 del 1999 e non ancora impegnate	400.000,00	650.000,00	650.000,00
Nuove o maggiori entrate			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	400.000,00	650.000,00	650.000,00

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 (*Norma transitoria*)

A seguito della fusione delle società Aster scpa ed Ervet s.p.a. nel nuovo soggetto ART-ER s.c.p.a., ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) sono abrogate le relative leggi istitutive delle stesse società. Pertanto, con questo articolo è dettata la normativa transitoria al solo fine di salvaguardare le programmazioni ancora in corso. Ne consegue la necessità di una espressa previsione normativa che faccia salvi i contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l'assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2018, prevedendo che producano effetti fino alla loro conclusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 26 (*Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare*)

L'articolo in questione, nel contesto di misure poste in campo dalla Regione Emilia-Romagna per il miglioramento della qualità dell'aria, è volto a legittimare il trattamento dei dati necessari all'adesione della Regione al progetto della Regione Lombardia MoVe-In, il quale prevede un trattamento di dati personali su larga scala, che presenta rischi elevati per i diritti e libertà degli interessati, in considerazione del fatto che comporta anche un processo decisionale automatizzato, con effetti significativi sugli interessati (ai quali viene impedito, in caso di raggiungimento della soglia prefissata, di circolare nelle zone individuate), fondato su dati, relativi all'ubicazione e agli spostamenti, aventi carattere personale, raccolti attraverso il monitoraggio sistematico del veicolo utilizzando nuove tecnologie, è pertanto necessario prevedere una base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Tale misura non prevede nuovi oneri per l'amministrazione.